



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19043

Torino, 2 settembre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 29.8.2019 a S. Pietro del Gallo tra Centro Incontri e Pro Paschese (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore BOETTI Gabriele (Pro Paschese) è stato prima ammonito e poi espulso per avere contestato – con espressioni gravemente offensive e volgari – una decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BOETTI Gabriele (Pro Paschese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a e dall'art. 19.2 lett.c-f-m del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BOETTI Gabriele (Pro Paschese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 320; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 14 del 10.6.2019, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 480.

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino